

Parere n. 40 del 14/02/2008

PREC481/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di San Pietro Vernotico – Servizio trasporti disabili 2007 - 2009. S.A.: Comune di San Pietro Vernotico (BR).

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 18 settembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto con la quale il Comune di San Pietro Vernotico ha rappresentato che l'unico concorrente, ditta Autolinee Dover s.r.l., che ha partecipato alla gara ha prodotto l'originale della ricevuta di versamento del contributo all'Autorità con un numero di CIG errato in quanto recante una cifra in meno rispetto al numero attribuito dal SIMOG. L'amministrazione comunale ha precisato di aver effettuato alcune verifiche, accertando che non risulta essere attribuito dal sistema SIMOG alcun codice CIG corrispondente a quello erroneamente riportato nella causale della ricevuta del versamento prodotta dalla ditta partecipante alla gara; inoltre non risulta ancora registrato nel sistema SIMOG alcun versamento riferito alla gara in argomento. Alla luce di quanto rappresentato il Comune richiede a questa Autorità di pronunciarsi in ordine alla eventuale ammissibilità della ditta concorrente.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, le Autolinee Dover s.r.l. non ha presentato osservazioni.

Ritenuto in diritto

Con le proprie deliberazioni n. 51/2007 e n. 216/2007 questa Autorità ha chiarito che costituisce causa di esclusione solo la mancata dimostrazione del pagamento del contributo a favore dell'Autorità, mentre la mancata o errata indicazione del codice CIG nella causale del versamento non comporta l'esclusione dalla gara, potendosi procedere all'integrazione documentale.

In via generale, infatti in tali deliberazioni è stato precisato come il CIG (codice identificativo gara), pur essendo un elemento importante che consente il corretto funzionamento del Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) in quanto permette di identificare univocamente la procedura di gara, non può essere considerato un elemento fondamentale, la cui omissione o errata formulazione rappresenta un motivo di esclusione. In caso di mancata o errata indicazione del CIG, pertanto, la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere all'impresa una integrazione successiva.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

la concorrente sia ammessa al prosieguo della procedura di gara.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28/02/2008